



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2925 di data 1 marzo 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione per la realizzazione di un edificio destinato a bar-ristorante in loc Plaut in adiacenza alla stazione di monte della seggiovia "Fondo Piccolo – Plaut", nell'area sciabile di Folgaria in Comune di Folgaria.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste |
| -Alberto CIPRIANI | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Sara Bonazza del Servizio impianti a fune e piste da sci, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 23 dicembre 2020, con la quale le società Vivere S.r.l., con sede in Rovereto, via Manzoni, 7, e Folgariaski S.p.A., con sede in Folgaria, località Francolini, 100, hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la realizzazione di un edificio destinato a bar-ristorante in loc Plaut in adiacenza alla stazione di monte della seggiovia "Fondo Piccolo – Plaut", nell'area sciabile di Folgaria in Comune di Folgaria.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'arch. Marcello Lubian, datati dicembre 2020, e successive integrazioni datate febbraio 2021.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo bar ristorante in adiacenza alla stazione di monte della seggiovia "Fondo Piccolo –Plaut" che collega gli impianti del versante di Fondo Piccolo con gli impianti di Passo Coe. Il nuovo edificio si sviluppa su tre piani (seminterrato, piano terra e piano rialzato). Al piano seminterrato si trovano, nella parte a ridosso dell'impianto funiviario, i depositi e magazzini del ristoro, i locali tecnici, i servizi igienici per il personale, le stanze per il gestore e la cucina; nella parte di edificio affacciato sulle piste da sci, vengono realizzati i servizi igienici per gli ospiti e le sale ristorante, oltre a una terrazza solarium. A piano terra (piano pista) si trovano il bar e una grande terrazza bar – solarium dalla quale si accede o direttamente dalla pista da sci o attraverso un portico che collega la struttura ricettiva con l'impianto funiviario. La ricettività prevista è pari a 120 posti a sedere. Nella parte interna sono dislocati i locali caldaia. Al primo piano viene realizzato un back office a servizio della gestione. Per quanto riguarda la scelta dei materiali è stato previsto, per i rivestimenti esterni, l'utilizzo di legno di larice, vetro e lamiera metallica effetto zinco-titanio. Il progetto prevede inoltre, per dare continuità al suo insieme, il rivestimento in listelli di legno di larice del deposito seggiole dell'impianto funiviario.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e per determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;

d e l i b e r a

1. di autorizzare, le società Vivere S.r.l., con sede in Rovereto, via Manzoni, 7, e Folgariaski S.p.A., con sede in Folgaria, località Francolini, 100, alla realizzazione di un edificio destinato a bar-ristorante in loc Plaut in adiacenza alla stazione di monte della seggiovia "Fondo Piccolo – Plaut", nell'area sciabile di Folgaria in Comune di Folgaria, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della società richiedente delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - in relazione alla quota, il rinverdimento delle superfici movimentate dovrà essere eseguito adottando sistemi potenziati allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; ove possibile, si dovrà procedere alla preventiva rimozione del cotico erboso ed al riposizionamento dello stesso a lavori ultimati;
 - l'eventuale terreno, proveniente dallo scavo, in esubero rispetto all'impiego nel cantiere del campo scuola, dovrà essere conferito in adeguato Centro Recupero Materiali;
3. di disporre che il rilascio del titolo edilizio, da parte del Comune territorialmente competente, sia subordinato alla presentazione di un documento integrativo della relazione geologica riferito allo scavo necessario per l'allacciamento alla rete fognaria;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste per il controllo di competenza;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr